
REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI VERBANIA
COMUNE DI MACUGNAGA

PIANO REGOLATORE GENERALE
VIARIANTE PARZIALE N°27

committente :
COMUNE DI MACUGNAGA

area di sviluppo e fase di progetto:
DOCUMENTO PER LA VERIFICA PREVENTIVA DI
ASSOGGETTABILITÀ A VAS

tipologia elaborato

RELAZIONE

codice elaborato
118_04_C_0717_01_PP



SCALA -

00	21/07/17	Prima versione

data
LUGLIO 2017

progettazione:



STUDIO RIPAMONTI
vicolo Pasquello, 8 - 28887 - OMEGNA (VB)
tel +39 0323 63352 - fax + 39 0323 63352
e-mail ripamontistudio@tin.it

SOMMARIO:

1. VERIFICA PREVENTIVA.....	1
2. ELENCO DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE	2
2.1. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 29 DELLE N.T.A.....	3
2.2. MODIFICHE AGLI ARTICOLI 35 E 36 DELLE NTA	3
2.3. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 51 DELLE NTA	3
2.4. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 58 DELLE NTA	3
3. VERIFICA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI	5
4. POTENZIALI EFFETTI E IMPATTI DELLA VARIANTE	8
4.1. VEGETAZIONE E FAUNA	8
4.2. PAESAGGIO.....	9
4.3. "CONSUMO" DI SUOLO	9
4.4. EMISSIONI ATMOSFERICHE ED ENERGIA	10
4.5. RIFIUTI	10
4.6. SALUTE UMANA.....	11
4.7. POPOLAZIONE ED ECONOMIA.....	11

1. VERIFICA PREVENTIVA

La Variante di PRG ha contenuto esclusivamente normativo.

I contenuti e le modalità di attuazione rendono particolari le modalità di accertamento tramite la verifica preventiva della presenza di "effetti significativi" sull'ambiente.

Il testo normativo della Variante è soprattutto finalizzato a precisare ed esplicitare alcuni contenuti e a introdurre alcuni requisiti per il miglioramento degli interventi in sede di attuazione del piano.

Si evidenzia inoltre che il territorio del Comune di Macugnaga è ricompreso per la vasta superficie extraurbana in Zona di Protezione Speciale.

Da tale classificazione discende la condizione che ogni eventuale intervento di attuazione, ricadente entro il perimetro ZPS, dovrà espletare la procedura di valutazione di incidenza, riferita allo specifico merito di contenuto.

2. ELENCO DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE

La presente Variante è motivata dalla necessità di introdurre nelle NTA precisazioni e indicazioni ritenute necessarie per l'attuazione del piano.

Alcune questioni che necessitano di Variante alle NTA vigenti sono state oggetto di specifiche deliberazioni della Giunta Comunale (n. 44 del 25/05/2017 e n. 112 del 4/11/2016).

In particolare vengono proposte le seguenti questioni:

- possibilità di realizzare sul territorio comunale, definito agricolo e/o agro-pastorale boschivo, nuove piste agro-silvo-pastorali e/o il completamento e l'ampliamento di quelle esistenti, a seguito di autorizzazione data dal Consiglio Comunale, finalizzate esclusivamente all'esercizio di attività compatibili con le destinazioni d'uso proprie delle aree (accesso ai fondi e agli edifici rurali, svolgimento di attività agrozootecniche, esecuzione di interventi selvicolturali, conservazione dell'ambiente e dell'assetto idrogeologico, manutenzione e riuso del patrimonio immobiliare, realizzazione di infrastrutture e impianti);
- intervento sulla norma vigente concernente la "monetizzazione" degli standard urbanistici al fine di unificare e uniformare le procedure, in particolare per: disciplinare i casi di applicazione in funzione di inopportuna estensione, conformazione o localizzazione delle aree standard (in modo da garantire la copertura dei costi di acquisizione e realizzazione), la possibilità di realizzare su suolo pubblico parcheggi privati in regime di legge 122/1989 con pagamento di un canone, la possibilità di indicare alternative compatibili con i principi del PRG per il reperimento di aree di sosta per nuovi insediamenti, la revisione della possibilità di realizzazione di servizi pubblici esclusivamente per la residenza, con estensione a funzioni ragionevolmente compatibili, il recepimento dei contenuti dell'articolo 17, comma 12, lettera b) della LR 56/1977.

Secondo tali indirizzi è stata predisposta la presente proposta di variante alle NTA del PRG vigente.

In particolare le modifiche introdotte dalla Variante di PRG riguardano i seguenti articoli delle NTA vigenti:

- articolo 29 - Fasce di rispetto per la rete viaria;
- articolo 35 - Classe RS/S1 - aree residenziali sature di modeste dimensioni;
- articolo 36 - Classe RS/S2 - aree residenziali sature a carattere plurifamiliare;
- articolo 51 - Classe EP/B - aree agricole, agro-pastorali e boschive;
- articolo 58 - SP/3 - aree a parcheggio pubblico.

2.1. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 29 DELLE N.T.A.

Le modifiche all'articolo riguardano l'eliminazione della non ammissibilità di attraversamenti delle fasce di rispetto stradali con strade e accessi, poiché tali interventi sono ritenuti indispensabili per le necessarie intersezioni destinate al movimento dei veicoli.

Inoltre la possibilità di decidere, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, l'apertura di nuovi accessi viene precisata con la dizione "per tracciati e/o piste agro-silvo-forestali".

2.2. MODIFICHE AGLI ARTICOLI 35 E 36 DELLE NTA

Entrambi gli articoli, secondo la dizione riportata nel testo del piano vigente, ammettono la realizzazione di servizi pubblici e privati di interesse pubblico "in quanto compatibili con la prevalente funzione abitativa dell'area".

Al fine di esplicitare con precisione lo stato di "compatibilità" si propone per entrambi gli articoli di precisare che si tratta di aree da utilizzare in funzione di soddisfacimento di standard, di norme di settore e/o fabbisogni determinati entro 300 metri di raggio.

2.3. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 51 DELLE NTA

Nelle aree agricole, agro-pastorali e boschive la norma vigente (articolo 51 punto 29) prevede che il Consiglio Comunale possa "disporre l'apertura di nuove strade agricole e l'ampliamento di quelle esistenti non previste in PRG".

La Variante prevede di aggiornare tale dizione con il seguente testo: "disporre l'apertura di nuove strade e piste agro-silvo-pastorali anche non indicate sulle cartografie di PRG".

La norma dell'articolo 51 viene ulteriormente precisata con l'indicazione delle motivazioni e delle finalità per le quali può essere consentita la realizzazione di strade e piste agro-silvo-pastorali.

Inoltre l'articolo viene integrato con una serie di indicazioni e direttive per la corretta progettazione e realizzazione degli interventi.

In tal modo risultano introdotti nel testo delle NTA contenuti coerenti con gli indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale con atto n. 44 del 25/05/1017.

2.4. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 58 DELLE NTA

La variante interviene sull'articolo 58 delle NTA per precisare, secondo quanto contenuto nell'articolo 21 della LR 56/1977, che il riferimento è ai parcheggi pubblici e/o privati "di uso pubblico", trattandosi di aree standard.

Le integrazioni della Variante al testo normativo sono rivolte a precisare i casi di ammissibilità dell'utilizzazione della "monetizzazione" e le relative modalità, la cui applicazione è da definire tramite uno specifico regolamento e la cui attuazione avviene per mezzo della stipula di convenzione.

Con tali integrazioni normative si introducono previsioni coerenti con gli indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale con atto n. 112 del 4/11/2016.

Ai fini di una corretta documentazione si allega copia delle deliberazioni di Giunta Comunale citate e si rinvia al testo delle NTA contenente le modifiche con evidenziate parti soppresse e parti introdotte ex-novo.

3. VERIFICA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

Gli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato al PRG comunale, aventi contenuti con potenziali effetti ambientali, sono:

- il Piano Territoriale Regionale (PTR);
- il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

La tavola di progetto del PTR classifica l'intero territorio comunale di Macugnaga come montano, segnalandolo come comprensorio sciistico di rilevanza regionale.

La tavola P2 del PPR - componenti e beni paesaggistici - all'interno della generale classificazione di "aree di montagna" individua:

- per il vasto territorio situato sulla superficie perimetrale dei confini del Comune le categorie di "ghiacciai e rocce" e di "aree sommitali costituenti fondali e skyline";
- alle quote più basse sono segnalati prevalentemente "boschi";
- alle quote più elevate "cespuglieti e prato-pascoli";
- in modo diffuso "alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota";
- nuclei alpini connessi allo sfruttamento agro-silvo-pastorale;
- diffusi insediamenti tradizionali con bordi poco alterati costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi;
- infrastrutture turistiche per la montagna in corrispondenza degli impianti per lo sci;
- alcuni ambiti qualificati come "elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico" e "elementi caratterizzanti di rilevanza paesistica";
- corso d'acqua del torrente Anza;
- belvedere.

Tutto ciò determina un quadro al cui interno sono presenti numerose componenti che, nel loro insieme, caratterizzano in modo forte il paesaggio di montagna, dotato di emergenze di particolare valore, soprattutto per la rilevanza della catena montuosa del Rosa.

La tavola P4.2 del PPR -rete e percorsi di interesse storico-culturale- individua la parte prevalente del settore centro-occidentale del territorio comunale quale "nodo" (core area) principale.

La tavola P4.2 del PPR contiene inoltre le seguenti indicazioni:

- mete di fruizione di interesse naturale/culturale in corrispondenza dei nuclei antichi;
- elementi del sistema dell'insediamento Walser;
- rete sentieristica;
- punto panoramico (Monte Rosa).

I contenuti della presente Variante normativa non comportano situazioni di diretta incompatibilità con gli elementi segnalati dal PTR sopra elencati.

Il PPR include il territorio di Macugnaga nell'ambito di paesaggio n. 8 Valle Anzasca.

La relativa scheda contiene la descrizione dell'ambito con le relative caratteristiche naturali, emergenze fisico-naturalistiche e storico-culturali.

Tra le caratteristiche naturali, l'elemento strutturale più significativo è costituito dal massiccio del Monte Rosa.

Per le emergenze fisico-naturalistiche al massiccio del Monte Rosa si aggiungono gli alti versanti che chiudono la valle Anzasca per l'interesse naturalistico, soprattutto per l'avifauna.

Per le caratteristiche storico-culturali vengono evidenziati quali fattori strutturanti le reti sentieristiche storiche verso la Valsesia e la Valle di Saas.

Sono evidenziati inoltre, come fattori caratterizzanti, i beni architettonici e i nuclei urbani di tradizione Walser.

Sono classificati fattori qualificanti il sistema dei nuclei di fondovalle e degli alpeggi, il sistema della viabilità storica e le risorse mineralogiche.

La scheda d'ambito n. 8 contiene i seguenti indirizzi strategici:

- conservazione del patrimonio edilizio storico degli abitati di fondovalle;
- tutela del patrimonio culturale;
- valorizzazione delle attività caratterizzanti la valle;
- monitoraggio alle quote più elevate della morfologia del territorio;
- sistemazioni di alcuni corsi d'acqua;
- assistenza all'alpicoltura;
- incentivazione della gestione forestale sostenibile;
- valorizzazione delle specie spontanee (e degli alberi di maggiore grandezza e bellezza);
- promozione della gestione di impianti di risalita compatibile con l'ambiente;
- densificazione e riordino dell'espansione a carattere suburbano di Macugnaga;
- regolamentazione dello sfruttamento idroelettrico;
- regolamentare il numero e le caratteristiche delle nuove strade carrabili, l'allargamento delle sedi, la realizzazione materiale;
- regolamentazione dell'installazione di antenne per la telefonia, tralicci per le linee elettriche, pannelli solari;
- regolamentazione dell'attività edilizia.

Dall'elenco sopra riportato si evince che la Variante normativa in esame non determina interferenze dirette con gli indirizzi della scheda dell'ambito 8 Valle Anzasca.

L'unico contenuto di Variante riferibile alle indicazioni degli indirizzi strategici è quello relativo alla rete di strade e piste agrosilvopastorali, turistiche e transfrontaliere.

In tale caso la Variante non prevede il tracciamento dei percorsi, in quanto non determinati a priori, e introduce nelle relative NTA le specificazioni per l'iter di identificazione e autorizzazione dei percorsi, unitamente a caratteristiche costruttive.

A tale proposito si tiene conto del fatto che, data l'estesa individuazione quale Zona di Protezione Speciale (ZPS Alte Valli Anzasca, Antrona, Bognanco e Monte Rosa), le opere che saranno previste attraverso scelte e programmi successivi alla Variante saranno obbligatoriamente assoggettate a valutazione di incidenza.

Si evidenzia che sul territorio di Macugnaga sono presenti strumenti di salvaguardia paesaggistico-ambientale determinati da "dichiarazioni di notevole interesse pubblico" per mezzo di DM o DGR.

In particolare si fa riferimento alla dichiarazione di notevole interesse pubblico del DM 1 agosto 1985, la cui area è inclusa nel catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte del PPR.

Relativamente alle prescrizioni specifiche riportate nella scheda B050 concernenti le infrastrutture stradali, si evidenzia come sia previsto che " gli eventuali adeguamenti della rete viaria devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti, prevedendo".

L'esame dei contenuti della Variante normativa evidenzia come non si prevedano effetti sull'ambiente dalle modifiche proposte agli articoli 29 (fasce di rispetto per la rete viaria), 35 (aree residenziali sature di modeste dimensioni), 36 (aree residenziali sature a carattere plurifamiliare), 58 (aree a parcheggio pubblico).

Per quanto riguarda l'articolo 51 (aree agricole, agro-pastorali e boschive) si evidenzia che il testo delle NTA vigenti prevede la possibilità di realizzare infrastrutture stradali non specificamente indicate dal PRG.

La Variante conferma tale possibilità, precisando le modalità di valutazione di ammissibilità e opportunità della realizzazione (finalizzazione alle attività compatibili, alla conservazione ambientale e al recupero del patrimonio immobiliare), le caratteristiche da osservare relativamente a progettazione e realizzazione e le modalità di verifica di compatibilità rispetto ai vincoli operanti.

4. POTENZIALI EFFETTI E IMPATTI DELLA VARIANTE

Il contenuto della Variante è di tipo esclusivamente normativo e non determina modificazioni della classificazione d'uso del suolo o dei vincoli.

Pertanto le valutazioni seguenti considerano in via precauzionale, per ciascuna componente ambientale potenzialmente interessata dal contenuto della Variante, la probabilità reale di eventuali effetti attendibili.

4.1. VEGETAZIONE E FAUNA

Le varianti agli articoli 29, 35,36 e 58 non hanno attinenza con le componenti naturali del territorio per le seguenti ragioni:

- le modifiche all'articolo 29 riguardano precisazioni circa la modalità di realizzare accessi e intersezioni tra manufatti stradali all'interno delle relative fasce di rispetto vigenti;
- le modifiche agli articoli 35 e 36 concernono la precisazione della possibilità di estendere l'utilizzazione di superfici per parcheggi all'interno di aree edificate "sature";
- l'estensione dell'articolo 58 riguarda la gestione amministrativa della "monetizzazione" di aree standard.

Le modifiche proposte per l'articolo 51 si riferiscono a:

- precisazioni circa la procedura per la realizzazione di infrastrutture di tipo stradale in aree agricole, agro-pastorali e boschive, già consentita dal PRG vigente;
- introduzione di una serie di requisiti e caratteristiche necessari per la progettazione e l'esecuzione delle opere.

Le integrazioni dell'articolo 51 sono indirizzate a maggiore cautela e migliorative rispetto a eventuali impatti sulla vegetazione e sulla fauna della realizzazione di manufatti stradali.

Si rileva inoltre che il territorio del Comune di Macugnaga risulta incluso in area ZPS quasi per la totalità della superficie, con esclusione del "corridoio" urbanizzato di fondovalle.

Pertanto l'eventuale realizzazione di strade e piste agro-silvo-pastorali sarà accompagnata obbligatoriamente da valutazione di incidenza, con la quale sarà verificata la compatibilità ambientale dell'intervento.

4.2. PAESAGGIO

Pur prendendo in considerazione anche il tema del paesaggio urbano, non si riscontrano nelle modifiche introdotte con gli articoli 29, 35, 36, 58 effetti potenzialmente significativi.

Per quanto riguarda l'articolo 51, la Variante conferma la possibilità inclusa nel PRG vigente secondo cui il Consiglio Comunale può disporre l'apertura in territorio agricolo di strade anche non già localizzate in sede di piano.

Ciò per l'evidente opportunità di poter rispondere alla necessità di accedere ad aree e insediamenti montani per lo svolgimento delle attività agrozootecniche e selvicolturali, per la manutenzione del patrimonio esistente di costruzioni, manufatti e infrastrutture, per interventi di salvaguardia ambientale e idrogeologica.

Contestualmente alla conferma di tale opportunità approvata con il PRG vigente, la Variante di piano provvede a integrare il testo normativo con prescrizioni per:

- inserimento ambientale;
- salvaguardia di emergenze storico-culturali e naturalistiche;
- assoggettamento a disciplina del transito;
- verifica di congruità con il quadro idrogeomorfologico del PRG;
- limitazione delle modifiche alla morfologia del suolo;
- priorità al recupero della rete esistente;
- limitazioni nell'impiego di materiali.

Oltre a quanto sopra, le integrazioni normative ribadiscono il ricorso alla valutazione di incidenza per gli interventi localizzati in ZPS, che, di fatto, riguarda sostanzialmente l'intero territorio esterno al segmento urbanizzato di fondovalle.

4.3. "CONSUMO" DI SUOLO

La Variante non determina "consumo" ulteriore di suolo rispetto al PRG vigente.

La previsione, confermata dalla Variante, di possibile realizzazione di strade/piste in area agricola non è determinabile a priori rispetto alla localizzazione delle infrastrutture, né rispetto alla dimensione delle superfici eventualmente interessate.

Non risulta quindi definibile un calcolo di incremento di superfici utilizzate per le infrastrutture di cui non sono note dimensioni e localizzazioni.

A ciò occorre aggiungere la considerazione che le modalità di realizzazione delle eventuali infrastrutture che si potrebbero concretizzare consentirebbero la reversibilità delle superfici interessate e non costituirebbero (se non per brevi indispensabili segmenti condizionati da particolari situazioni tecniche) impermeabilizzazione dei suoli.

Anche per quanto riguarda gli eventuali effetti sull'uso del suolo si sottolinea come la

realizzazione di eventuali infrastrutture sarà da assoggettare a valutazione di incidenza in tutte le aree ricadenti in ZPS.

4.4. EMISSIONI ATMOSFERICHE ED ENERGIA

Il territorio del Comune di Macugnaga presenta un quadro emissivo caratterizzato da emissioni atmosferiche contenute, derivate quasi esclusivamente dai consumi residenziali, dal traffico veicolare e dalle attività agricole e di allevamento.

In base ai dati emissivi su scala comunale compilati dall' Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (IREA), l'area prevede emissioni di diversi ordini di grandezza inferiori rispetto alle soglie di allerta.

L'ampio territorio boschivo e non antropizzato costituisce inoltre un elemento di mitigazione delle emissioni, consentendo l'azzeramento delle emissioni di CO₂ e garantendo un polmone verde in grado di assorbire circa 23.000 tonnellate annue, a fronte di meno circa 1000 prodotte sul territorio comunale.

Nel complesso, il quadro delle emissioni atmosferiche attualmente presenti a livello comunale risulta dunque estremamente positivo, con livelli emissivi annui inferiori alle soglie di allarme per tutti gli indicatori considerati.

Il contenuto delle normative in Variante proposto non incide in modo rilevante su questo indicatore.

I nuovi percorsi sono assimilabili al terreno circostante dal punto di vista emissivo. Non si prevedono incrementi significativi delle attività antropiche connesse con la realizzazione dei nuovi percorsi agro-silvo-pastorali.

Non si ritiene dunque da valutare la necessità, in sede di Variante di PRG, di misure mitigative, demandando tale scelta eventualmente alla fase di valutazione di incidenza.

4.5. RIFIUTI

La produzione di rifiuti solidi nel Comune di Macugnaga si attesta a circa 408 tonnellate annue. Questo valore, relativamente contenuto, corrisponde ad una produzione pro capite di circa 732 Kg/abitante, anche se occorre considerare la quota non trascurabile proveniente dalla presenza di case di vacanza.

Sul territorio comunale è in atto una gestione del recupero e della raccolta differenziata delle componenti riciclabili, grazie al quale circa 156 tonnellate/anno di rifiuti (38,3% del totale) vengono recuperate in modalità ecocompatibili. Questa percentuale di recupero risulta inferiore alle medie provinciali (64-65%) e regionali (circa 52%), ed al di sotto delle soglie raccomandate quali obiettivi di riciclo e recupero dal D.Lgs. 152/2006, art. 205, pari al 65%.

Questa condizione è probabilmente da addursi principalmente alla natura geografica del territorio, ed è in linea con quanto atteso per i Comuni montani, date le evidenti difficoltà aggiuntive ai processi di raccolta sul territorio.

Il trend relativo alla percentuale di raccolta differenziata è comunque positivo, con un raddoppio nell'arco dell'ultimo decennio.

La nuova normativa proposta in Variante non risulta in ogni caso fonte di impatto su questo indicatore. E' marginalmente ipotizzabile un incremento non significativo nel recupero di materiali riciclabili derivato dalla possibilità di accesso ai terreni agricoli ed agli insediamenti rurali.

4.6. SALUTE UMANA

La nuova normativa prevista in Variante non incide in alcun modo sulla presenza antropica e sull'impatto sulla salute derivato da elementi legati all'inquinamento acustico o elettromagnetico. Non si prevedono nuove fonti emmissive, e non sussistono sul territorio fonti emmissive potenzialmente pericolose per la salute.

Non è quindi prevedibile alcun elemento di rischio connesso alla nuova normativa.

4.7. POPOLAZIONE ED ECONOMIA

Le modifiche normative oggetto di Variante possono incidere favorevolmente su economia e condizioni sociali principalmente dai seguenti punti di vista:

- opportunità di semplificazione dei processi per la dotazione e/o il trasferimento di risorse per la disponibilità di parcheggi per le funzioni presenti sulle parti di territorio già urbanizzato e utilizzato;
- regolamentazione delle modalità di realizzazione di strade e piste agro-silvo-pastorali in aree agricole;
- semplificazione e precisazione del contenuto e dell'applicazione di norme di attuazione, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e paesaggistica e alla "monetizzazione".

Il miglioramento delle norme di PRG, per la regolamentazione degli accessi alle aree rurali montane, può incidere positivamente dal punto di vista economico per l'esercizio di attività agro-zootecniche e silvocolturali, oltre che per la manutenzione del patrimonio edilizio di origine rurale presente diffusamente sul territorio e per le opere di conservazione dello stato del territorio.

Tali condizioni sono considerate sostanzialmente migliorative rispetto alle NTA del PRG vigente; pertanto non si ritiene necessario il ricorso a provvedimenti mitigativi o compensativi.

~~Il miglioramento delle norme di PRG per la regolamentazione degli accessi alle aree rurali montane, può incidere~~